

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 663**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, BONATESTA, ZAPPACOSTA,  
BATTAGLIA Antonio, MULAS, CURTO, BUCCIERO, SEMERARO  
e TATÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2001**

---

Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del  
Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la promulgazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'ordinamento italiano si è dotato di un sistema normativo in base al quale competono allo Stato esclusivamente poteri espressamente riservati e connessi con i principi stabiliti in tale legge quadro. Con l'articolo 1 della predetta legge n. 157 del 1992 si è recepita la direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979, senza però specificare la disciplina che riguarda il prelievo venatorio in deroga.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 assegna alle regioni la gestione e la tutela di tutte le specie della fauna selvatica. L'articolo 9 della stessa legge prevede che le regioni esercitino le funzioni amministrative di «programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria»; mentre le regioni a statuto speciale esercitano tali funzioni quale competenza esclusiva nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Allo Stato spetta di provvedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla determinazione dell'elenco delle specie cacciabili, nonchè alle variazioni da apportarvi secondo la dettagliata procedura disciplinata dall'articolo 18, comma 3, della medesima legge. A tale adempimento si è provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997.

Questa competenza statale risponde alla tutela dei cosiddetti «interessi unitari» e non ha nulla a che fare con l'attuazione concreta dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Del resto anche sul piano concettuale la distinzione ha un preciso fondamento. L'e-

lencazione fornisce un quadro stabile di riferimento per tutto il territorio nazionale e non comporta nessun intervento attuativo per le regioni, mentre la «deroga» può essere esercitata dalle singole regioni a seconda della concreta realtà territoriale ed ha carattere temporaneo ed eccezionale con efficacia nella sola dimensione territoriale regionale.

Non si tratta di una regola di riparto delle competenze, ma di un principio-guida in base al quale le competenze debbono, in via preferenziale, essere esercitate dall'istituzione più vicina ai cittadini ed al territorio interessato.

Sono infatti le regioni, e non lo Stato, che possono intervenire, a tutela della salute pubblica e delle produzioni locali, sulla base delle condizioni locali di emergenza relative alla consistenza faunistica, per il controllo della fauna selvatica. La legge in questo caso non prevede che sia lo Stato ad autorizzare piani di abbattimento, nè ad ampliare i soggetti dotati di licenza di caccia abilitati ad operare sulla fauna selvatica, ma prescrive che siano le regioni a predisporre anzitutto l'utilizzo di metodi ecologici e quindi, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, a predisporre i piani di abbattimento che devono essere attuati da soggetti investiti di pubbliche funzioni e tassativamente indicati o, in mancanza, con l'ausilio degli agricoltori interessati. Tali piani riguardano anche le zone sottoposte a divieto di caccia e tutte le specie di cui all'articolo 18 della stessa legge n. 157 del 1992; per cui detti piani non hanno nessuno dei caratteri propri del prelievo venatorio in deroga che riguarda una specifica classificazione delle specie escluse da tale elenco.

La disciplina comunitaria considera la caccia uno dei modi in cui si esercita una saggia

utilizzo del patrimonio costituito dall'avifauna e dalla fauna selvatica in generale connesso al criterio fondamentale dell'impedimento della scomparsa delle specie selvatiche e della loro conservazione e ripopolamento (come recita il preambolo della direttiva 79/409/CEE).

La normativa comunitaria precisa le condizioni ed i limiti del prelievo venatorio in deroga, prescrivendo che possa attuarsi in assenza di altri mezzi soddisfacenti. In particolare la deroga deve contenere: l'indicazione delle specie, le forme ed i mezzi del prelievo, la durata massima, il numero dei capi, il divieto di commercializzazione dei capi stessi. Da ciò si evince come non sia possibile allo Stato centrale operare con decreto nè stabilire normative che coartino in alcun modo le potestà regionali, che sole possono esplicarsi efficientemente in relazione alle singole consistenze faunistiche e in rapporto alla tutela delle produzioni agricole ed ittiche, nonchè agli altri motivi di tutela stabiliti dalla stessa direttiva.

Il disegno di legge in esame discende da tale impostazione e tende a dirimere un contenzioso che si è aperto tra Governo e regioni tenendo presente che la Corte di giustizia (sentenza del 7 marzo 1996 in causa 118/94) ha richiamato l'esigenza che le direttive comunitarie siano riportate «in precise disposizioni nazionali».

Il disegno di legge prevede all'articolo 3, comma 3, lettere *a*), *b*), e *c*), i limiti e le condizioni di deroga ad un divieto di caccia per talune specie, che consentono un limitato prelievo venatorio sulla base di ragioni relative alla prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, oltre a motivi di sicurezza aerea e di salute pubblica.

Il testo che si propone è dunque, in estrema sintesi, il riconoscimento della piena competenza delle regioni a legiferare in materia di deroghe in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE per la tutela della sicurezza e delle colture in conformità con i limiti e le condizioni poste dalla stessa direttiva.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in conformità alla normativa in essa stabilita e già recepita dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e salve le verifiche stabilite dall'articolo 1, comma 7, della stessa legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure necessarie rivolte ad assicurare la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei, con l'obbligo di regolare e disciplinare lo sfruttamento di tali risorse con misure rivolte al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie di avifauna.

### Art. 2.

1. In conformità alle disposizioni comunitarie, a seguito del recepimento integrale della citata direttiva 79/409/CEE, e alle disposizioni della citata legge n. 157 del 1992, che costituiscono principi fondamentali per le regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano compete di attuare le misure dirette alla protezione delle specie migratrici mediante i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 157 del 1992, nonchè all'istituzione di oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica e alla promozione degli inter-

venti a tutela degli *habitat*, ai sensi rispettivamente dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 14, comma 11, della medesima legge n. 157 del 1992.

### Art. 3.

1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano compete, in base al livello di popolazione e alla distribuzione dell'avifauna, e tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nei singoli territori, l'eventuale applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE che prevede la possibilità di deroghe ai divieti di prelievo venatorio di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva stessa.

2. I limiti e le condizioni per la concessione delle deroghe di cui al comma 1 in particolare riguardano:

*a)* la tutela della salute e della sicurezza pubblica;

*b)* la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

*c)* la protezione della flora e della fauna;

*d)* i fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonchè dell'allevamento connesso a tali operazioni;

*e)* l'autorizzazione, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, alla cattura, alla detenzione o ad altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità.

3. Il controllo del livello di popolazione dell'avifauna ai fini della sicurezza aerea compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

## Art. 4.

1. L'esercizio del potere di deroga al divieto generale di caccia delle specie protette, disciplinato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 79/409/CEE, è limitato alle sole specie il cui stato biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle singole regioni.

2. Il prelievo venatorio deve essere comunque compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie interessate a livello soddisfacente e non può essere consentito in modo permanente e in via generale per le specie non comprese nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 79/409/CEE, sempre nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabiliti dall'articolo 9 della stessa direttiva.

## Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 4 della presente legge, ove non siano praticabili altre soluzioni soddisfacenti, con adeguata motivazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, in modo selettivo e in condizioni rigidamente controllate anche per quanto riguarda il numero dei soggetti abilitati.

## Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le specie oggetto delle deroghe e determinano le quantità prelevabili, i mezzi, gli impianti e i metodi del prelievo venatorio, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui può essere esercitato, gli organi di controllo incaricati della sorve-

glianza, il divieto di commercializzazione delle stesse specie, le modalità per l'autorizzazione individuale al prelievo stesso.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE o risultanti dalle informazioni fornite dai soggetti autorizzati al prelievo venatorio al Ministro per le politiche agricole e forestali e all'INFS, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, nonché dell'articolo 9, paragrafo 3, della predetta direttiva circa l'attuazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva stessa.

